



**COMUNE DI TORRALBA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

**SETTORE :** **SETTORE FINANZIARIO**  
**Responsabile:** **Dott. Daniele Roccu**  
**DETERMINAZIONE N.** **567**  
**In data** **21-11-2018**  
**DETERMINAZIONE SETT. N.** **38**

<b>OGGETTO:</b> COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 21/05/2018
---

**VISTO** il Decreto Sindacale n.1 del 09/01/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018 avente oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n. 118/2011);

**VISTO** l'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PREMESSO** che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- l'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel

*caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";*

- l'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo

consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

**RICHIAMATO** l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**PRESO ATTO** del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene “nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a

*copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";*

**PRESO ATTO** delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”;*

## **DETERMINA**

1. **DI PRECISARE** come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. **DI PROCEDERE** alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 come da allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
3. **DI RINVIARE** a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
4. **DI DARE ATTO** che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2018 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2018;
5. **DI INFORMARE** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali le progressioni economiche orizzontali storiche e le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2018;
6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2018 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale

– contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

**Il Responsabile del Settore**  
Dott. Daniele Roccu

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Daniele Roccu

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Daniele Roccu

La presente determinazione viene pubblicata all' albo pretorio online del sito istituzionale [www.comune.torralba.ss.it](http://www.comune.torralba.ss.it) ai sensi della Legge 69/2009.

## Schema costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART.67 COMMA 2</b>		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	23.532,49
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente (solo nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2</b>		<b>23.532,49</b>

<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART.67 COMMA 2</b>		
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 (risorse non soggette al limite)	740,50
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2</b>		<b>740,50</b>

<b>TOTALE RISORSE STABILI (soggette al limite + escluse dal limite)</b>	<b>24.272,99</b>
---	------------------

<b>RISORSE VARIABILI</b>		
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>		
Art. 64 comma 4	Integrazione 1,2% monte salari 1997	891,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2</b>		<b>891,00</b>

<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>		
Art. 68 comma 1	Economie fondo anno precedente	331,71
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. n. 50/2016)	15.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2</b>		<b>15.331,71</b>

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (soggette al limite + non soggette al limite)</b>	<b>16.222,71</b>
---	------------------

<b>TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (STABILI + VARIABILI)</b>	<b>24.423,49</b>
<b>EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*</b> * risultante dal kit di verifica	<b>0,00</b>
<b>FONDO 2018 AL NETTO DECURTAZIONI</b>	<b>24.423,49</b>
<b>TOTALE RISORSE ESCLUSE DAL LIMITE (STABILI + VARIABILI)</b>	<b>16.072,21</b>
<b>TOTALE GENERALE FONDO 2018</b>	<b>40.495,70</b>

<b>Risorse che non transitano nel fondo</b>		
	P.O. finanziate da bilancio enti senza dirigenza	36.028,50

### Verifica limite anno 2018 in riferimento al valore 2016

DESCRIZIONE PRECEDENTE	2016	2018	DESCRIZIONE ATTUALE
<b>RISORSE STABILI</b>			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	16.183,56	23.532,49	<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017</b> - Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del contratto si stabilisce che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori". Inoltre, nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	2.675,51		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3.452,49		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.220,93		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-04)	-		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	-	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-	-	INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	-	-	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)
<b>RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)</b>			
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>			
	<b>23.532,49</b>	<b>23.532,49</b>	

<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-	-	RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE		-	R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3)	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILI)	-	-	INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	891,00	891,00	INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-	MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-2018)
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>			
	<b>891,00</b>	<b>891,00</b>	

<b>RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-	331,71	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)
		740,50	DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	3.000,00	-	QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018	-	15.000,00	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)
SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>			
	<b>3.000,00</b>	<b>16.072,21</b>	

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>3.891,00</b>	<b>16.963,21</b>
---------------------------------	-----------------	------------------

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>27.423,49</b>	<b>40.495,70</b>
<b>FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>24.423,49</b>	<b>24.423,49</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO</b>	<b>36.028,50</b>	<b>36.028,50</b>
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018</b>	<b>60.451,99</b>	<b>60.451,99</b>

7800+7800+7800+5422,80+25%

**RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016** -

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.  
(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.  
(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.  
(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.  
(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.  
(6) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 **ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997**, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010